

Codice A1706A

D.D. 22 ottobre 2015, n. 683

**L.R. n. 63/78. Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2014. Rettifica, per mero errore materiale, dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP) approvato con determinazione dirigenziale n. 95 del 2/3/2015 per l'attuazione del progetto di ricerca "BOVILAT - 2014/2015.**

Vista la DD n. 12 del 12/12/2014 con cui si approva il progetto di ricerca "BOVILAT - Analisi della qualità del latte bovino prodotto in Piemonte per la campagna 2014/2015" e si impegnano € 200.000,00 in favore di Arpea, quale contributo regionale da erogare all'ARAP per finanziare tale progetto;

vista la determinazione dirigenziale n. 95 del 2/3/2015 con cui si è approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP), per l'attuazione del progetto di ricerca "BOVILAT - Analisi della qualità del latte bovino prodotto in Piemonte per la campagna 2014/2015";

per mero errore materiale, la convenzione in formato elettronico inviata all'Agenzia delle Entrate per la sua registrazione è stata salvata in formato PDF e non PDF/A, in contrasto con le specifiche tecniche previste dall'Agenzia delle Entrate; pertanto, l'Agenzia delle Entrate non ha effettuato la registrazione del contratto. È quindi necessario modificare in maniera opportuna tale file per permettere la registrazione della convenzione presso l'Agenzia delle Entrate;

alla luce della problematica sorta in relazione al formato elettronico della convenzione, è opportuno modificare, nello schema di convenzione, la data di scadenza, al fine di tenere conto dei possibili tempi tecnici legati alla registrazione del contratto da parte dell'Agenzia delle Entrate. A tale scopo, appare opportuno individuare il 31/12/2015 quale nuova data di scadenza della convenzione anziché l'attuale 31/10/2015;

lo schema di convenzione deve inoltre essere aggiornato con i dati del nuovo responsabile del Settore competente della Regione Piemonte;

è pertanto necessario rettificare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP) per l'attuazione del progetto di ricerca "BOVILAT - 2014/2015" approvata con DD n. 95 del 2/3/2015 secondo quanto riportato nell'allegato 1 (schema di convenzione) che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 63/78.

vista la L.R. n. 7/01;

*determina*

Tenuto conto di quanto indicato in premessa,

1. di rettificare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP) per l'attuazione del progetto di ricerca "BOVILAT - Analisi della qualità del latte bovino prodotto in Piemonte per la campagna 2014/2015" approvata con determinazione dirigenziale n. 95 del 2/3/2015, secondo quanto riportato nell'allegato 1 (schema di convenzione) che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
- Alessandro CAPRIOGLIO -

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ARAP -  
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE -  
PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTO DI RICERCA, "BOVILAT  
- ANALISI DELLA QUALITÀ DEL LATTE BOVINO PRODOTTO  
IN PIEMONTE PER LA CAMPAGNA 2014/2015".

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi

direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati. L'Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia.

- si è tenuto conto della domanda di innovazione che proviene dal Settore Agricolo Regionale;
- visto lo schema di convenzione approvato con Determinazione dirigenziale n. 12/12/2014 rettificata con Determinazioni dirigenziali n. 76 del 18/02/2015 e n. 95 del 02/03/2015.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08 dal responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, Alessandro Caprioglio, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e

domiciliato, ai fini del presente atto, in C.so  
Stati Uniti 21, 10128 TORINO,

E

L'ARAP - Associazione regionale Allevatori del  
Piemonte in appresso denominato Istituzione  
tecnico-scientifica (P. I.V.A. 02113760018) che ai  
fini della sottoscrizione della presente  
convenzione è rappresentata dal Presidente Roberto  
CHIALVA, nato a Tarantasca (CN) il 26.03.1948  
domiciliato per la carica ricoperta in via Livorno  
60, 10154 - TORINO, a ciò autorizzato con  
deliberazione del Consiglio di \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_,  
ai sensi dell'art.33 lett. b) della L.R. 8/84  
s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO.

L'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte,  
sulla base delle esigenze in merito espresse dalla  
Direzione Agricoltura, Settore Servizi di sviluppo  
e controlli per l'agricoltura, è disponibile a  
realizzare nel periodo 1 aprile 2014 - 31 marzo  
2015 il progetto di ricerca "Bovilat - Analisi  
della qualità del latte bovino prodotto in

Piemonte per la campagna 2014/2015".

- Coordinatore del progetto è Tiziano Valperga;

- Referente scientifico del progetto è Monica Gramaglia;

Il progetto è descritto nei documenti agli atti del Settore che vengono richiamati integralmente dalla presente convenzione e che la controparte dichiara pienamente di conoscere ed accettare.

Il progetto di ricerca "Bovilat - Analisi della qualità del latte bovino prodotto in Piemonte per la campagna 2014/2015" è stato approvato dall'Amministrazione regionale con determinazione del Settore Servizi alle Imprese n. 12 del 12/12/2014.

#### ART. 2 - CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO

Il contributo regionale di € 200.000,00 è concesso all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte per finanziare l'attuazione del progetto di ricerca "Bovilat - Analisi della qualità del latte bovino prodotto in Piemonte per la campagna 2014/2015" nel periodo 1 aprile 2014 - 31 marzo 2015.

#### ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza in data 31/12/2015.

La scadenza di cui al punto precedente potrà essere prorogata qualora, per comprovati motivi, l'attività non possa essere conclusa entro i termini sopra indicati.

La proroga potrà essere concessa, a seguito di richiesta scritta presentata dall'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte all'Amministrazione regionale entro la scadenza su indicata.

#### ART. 4 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Dopo la stipula della convenzione il contributo regionale concesso di cui all'art. 2 potrà essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- acconto fino al 50% del contributo regionale concesso alla realizzazione del 50% del progetto di ricerca;
- saldo del contributo regionale concesso alla realizzazione della restante parte del progetto di ricerca, ovvero del 100% del

progetto di ricerca entro la scadenza di cui al punto 3.

L'acconto sarà liquidato a seguito di presentazione, da parte dell'Associazione regionale Allevatori, di una richiesta di liquidazione "dell'acconto del contributo regionale concesso" a fronte dell'effettivo svolgimento di una parte dell'attività, corrispondente all'importo dell'acconto richiesto, e debitamente documentata con specifica relazione.

L'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, ai fini della liquidazione del saldo del contributo regionale concesso, dovrà presentare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, entro la data di scadenza della presente convenzione, la richiesta di liquidazione "*del saldo del contributo regionale concesso*" unitamente alla seguente documentazione, sottoscritta dal coordinatore del progetto:

- a) Relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
- b) Sintesi dei risultati di ogni anno di attività, da inserire nel circuito Internet (secondo le modalità fornite dal Settore Servizi alle imprese);
- c) Articolo divulgativo a fine progetto (stesura



dei risultati della ricerca in forma semplice e sintetica al fine della divulgazione tra gli operatori agricoli secondo le modalità fornite dal Settore Servizi alle imprese);

d) Rendiconto contabile delle spese effettuate per il progetto. Il rendiconto contabile deve essere approvato dall'organo deliberante dell'Associazione regionale Allevatori che funge da Soggetto capofila (Consiglio d'Amministrazione, Consiglio di Dipartimento, ecc.). La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del Soggetto capofila per 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli.

Tutti i documenti sopra indicati, escluso il rendiconto contabile di cui al punto c) che è trasmesso nella sola forma cartacea, dovranno essere presentati sia in forma cartacea sia in versione informatica (su supporto informatico o per posta elettronica). Nella richiesta di liquidazione dell'acconto e del saldo del contributo regionale concesso, dovranno essere riportate le coordinate bancarie (codice IBAN) dell'Associazione Regionale Allevatori per il versamento del contributo regionale.

Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti della proposta progettuale approvata, il Settore Servizi alle Imprese può richiedere, per iscritto, chiarimenti ed integrazioni al Soggetto capofila. Trattandosi di progetto di ricerca legato a ben precisi cicli biologici e considerato il calendario operativo allegato, tutte le spese connesse alle attività effettuate a partire dall'1/4/2014, saranno conteggiate ancorché antecedenti alla data di stipulazione della presente convenzione.

Il pagamento del contributo regionale concesso è subordinato alla regolarità del progetto di ricerca effettuato alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Il pagamento del contributo regionale concesso è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Associazione Regionale Allevatori attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Associazione regionale

Allevatori, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

#### ART. 5 - PUBBLICITA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati della ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e dei Soggetti cofinanziatori e verranno messi a disposizione tramite le pagine web del sito regionale o specifiche pubblicazioni.

L'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, ad ultimazione della ricerca o in fase intermedia della stessa qualora i dati ottenuti siano particolarmente significativi, è tenuta a presentare i risultati del progetto nei modi e nelle forme concordate con la Regione Piemonte.

L'Associazione regionale Allevatori del Piemonte, ad avvenuta consegna della documentazione di cui all'art. 4, potrà divulgare i risultati del progetto, citando la Regione Piemonte come Ente finanziatore.

#### ART. 6 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA':

Qualora, dopo lo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 3, si verificano ritardi nell'esecuzione del progetto, e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 4, ma sia assicurata la conclusione del progetto entro una nuova data che verrà fissata dal Settore Servizi alle imprese, potrà essere applicata a carico dell'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte una penale pari al 5% del contributo regionale concesso per il progetto di ricerca.

Qualora, dopo la data di cui sopra, non venga concluso il progetto e/o non venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende automaticamente risolta. In tale caso l'Amministrazione regionale non procederà al pagamento del contributo regionale e richiederà la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, maggiorate degli interessi legali correnti.

Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte e, comunque, tale attività possa essere ritenuta significativa da parte del Settore Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l'agricoltura a condizione che le attività effettivamente realizzate siano regolarmente documentate, la

Regione Piemonte potrà riconoscere una parte delle spese commisurate alle prestazioni fornite.

Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione e del progetto allegato dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione regionale, pena la decadenza dei benefici della presente Convenzione.

Ogni modifica del programma di attività dovrà essere approvata da determinazione dirigenziale con contestuale stipula di atto aggiuntivo alla presente convenzione.

#### ART. 7 - CLAUSOLA CONTRATTUALE

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione per motivi di interesse generale, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte a mediante lettera raccomandata A.R. In tal caso l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

#### ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento approvato con DGR n. 1-602 del 24 novembre 2014.

ART. 9 - APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.Lgs. 165/2001

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi

riferiti.

ART. 10 - APPLICAZIONE DEL D.lgs 30 giugno 2003,  
n.196.

La Regione Piemonte e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, relativamente alle norme in materia di riservatezza, garantiscono il rispetto del disposto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice della Privacy".

ART. 11 - CUP

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto in oggetto il seguente codice CUP n. J62I14000380002. Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 13 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE:

La presente convenzione verrà registrata e i conseguenti oneri saranno a carico dell'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte.

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico dell'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà. Viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li.....

**REGIONE PIEMONTE**

Il responsabile del Settore  
Servizi di Sviluppo e controlli per l'agricoltura  
Alessandro CAPRIOGLIO

---



"ARAP"

Il Rappresentante legale

Sig. Roberto CHIALVA

---